

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-744 del 17/02/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla impresa individuale BEDONNI NINO per l'impianto destinato ad attività di allevamento cani da tartufo, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Poggi n. 12, Loc. Crespellano.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-787 del 16/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciasette FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla impresa individuale **BEDONNI NINO** per l'impianto destinato ad attività di allevamento cani da tartufo, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Poggi n. 12, Loc. Crespellano.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla impresa individuale BEDONNI NINO (C.F. BDNNNI57E25A944M e P. IVA 00003861200) per l'impianto destinato ad attività di allevamento cani da tartufo, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Poggi n. 12, Loc. Crespellano, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga l'impresa individuale **BEDONNI NINO** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'impresa individuale BEDONNI NINO (C.F. BDNNNI57E25A944M e P. IVA 00003861200) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Poggi n. 12, Loc. Crespellano, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Poggi n. 12, Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 02/02/2021 (Prot. n. 4659), e integrato in data 16/02/2021 (Prot. n. 7205), la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9369 del 01/03/2021 (pratica SUAP n. 156/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/32402, e confluito nella **Pratica SINADOC 7717/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 15776 del 12/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/04/2021 al PG/2021/56615, ha espresso parere sospensivo per richiesta integrazioni in materia di impatto acustico.
- ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2021/57844 del 14/04/2021, ha espresso parere sospensivo per richiesta integrazioni in materia di scarichi.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/58193 del 15/04/2021 ha richiesto al SUAP di sospendere il procedimento per necessità di acquisire integrazioni documentali a carico del richiedente.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18017 del 23/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/04/2021 al PG/2021/64190, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 28136 del 16/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/94494, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 14/06/2021.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2021/102976 del 01/07/2021 ha richiesto integrazioni ulteriori per la matrice impatto acustico.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/104271 del 02/07/2021 con riferimento alla suddetta richiesta di integrazioni ha richiesto al S.U.A.P. di valutare le azioni procedurali di sua competenza.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 34548 del 21/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/114511, ha prorogato di ulteriori 30 giorni la sospensione del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 45045 del 07/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/09/2021 al PG/2021/138444, ha trasmesso documentazione integrativa per la matrice impatto acustico inviata dalla società in oggetto in data 23/08/2021 (Prot. n. 40365).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna, con note PG/2021/151513 e PG/2021/151539 del 01/10/2021, ha trasmesso rispettivamente il parere favorevole per la matrice impatto acustico e il parere favorevole per la matrice scarico di acque reflue in acque superficiali, nell'ambito dell'AUA per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri favorevoli di supporto tecnico-ambientale di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna, preso atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi in merito gli aspetti urbanistico-edilizi ed ambientali di sua competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00;
- Allegato B – matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.4 pari a € 150,00.

Bologna, data di redazione 15/02/2022

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰
(*determina firmata digitalmente*)¹¹

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto impresa individuale BEDONNI NINO
Attività di allevamento cani da tartufo
Comune di Valsamoggia (BO), via Poggi n. 12, Loc. Crespellano

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..**

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna di proprietà) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche”, costituite dall’unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall’attività di allevamento cani da tartufo e acque meteoriche di dilavamento dei coperti (Edifici C e D) e di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato ad uso residenziale (Edificio A), originate da servizi igienici e cucina.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall’attività svolta negli Edifici C e D sono preventivamente trattate mediante fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico.

Le acque reflue domestiche derivate dai servizi igienici e cucina del fabbricato A ad uso residenziale sono preventivamente trattate, mediante pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in fosso di campagna e/o sul suolo costituiti da acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006:

- acque meteoriche di dilavamento dei coperti edificio A;
- acque meteoriche di dilavamento dei coperti edificio B.

Prescrizioni

1. L’intervento, le linee fognarie, gli impianti di trattamento ed i relativi scarichi/immissioni dovranno essere realizzati e mantenuti conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente

provvedimento.

2. **Entro 120 gg dall'attivazione dello scarico originato dalle attività svolte negli edifici C e D (attività cinofila) dovrà essere prodotto un idoneo rapporto di prova attestante l'effettiva assimilabilità dello scarico industriale alle domestiche, ai sensi del punto 5 della DGR 1053/2003, prelevando cioè il campione a monte del trattamento depurativo. Tale referto analitico dovrà essere tempestivamente trasmesso ad Arpae-AACM;**
3. In uscita dai sistemi di trattamento delle acque reflue/linea fognaria acque nere edifici C e D e linea fognaria acque nere Edificio A, qualora non già presenti, dovranno essere predisposti/installati singoli pozzetti di ispezione/controllo parziale a valle dei due distinti sistemi di trattamento delle acque reflue;
4. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, e/o diversi limiti di accettabilità potranno essere rivalutati e prescritti in base all'esito del rapporto analitico di cui al precedente punto 2 ed anche in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
5. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
6. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
7. Lo scarico come sopra individuato, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. delle attività svolte, nei due punti individuati per il controllo parziale delle due linee fognarie acque nere, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le fosse Imhoff siano dotate di idonea tubazione di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 - b) i pozzetti di ispezione/controllo parziali siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/controllo parziali siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatore, fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
- f) al fine di garantire l'efficienza depurativa dei filtri percolatori anaerobici si dovrà procedere al controlavaggio dei filtri (con frequenza almeno annuale) e alla sostituzione del materiale filtrante (quando necessario);
 - g) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - h) le acque meteoriche, raccolte ed allontanate da rete dedicata, siano smaltite a cielo aperto utilizzando fossi e scoline che garantiscano il regolare deflusso delle acque a valle. Tali reti di raccolta delle acque meteoriche non siano mai utilizzate per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - i) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati interventi periodici di manutenzione delle sponde dei fossi recettore, per un tratto di circa 10 metri a valle del punto di immissione dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso, la cui crescita è favorita dalle sostanze nutrienti contenute nello scarico, o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol);
 - j) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
8. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
9. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
10. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico è tenuto a darne immediata comunicazione ad ARPAE-AACM e APAM Distretto Urbano-Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente, ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata
11. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi pervenuta in allegato alla domanda di AUA (agli atti di ARPAE in data 01/03/2021 al PG/2021/32402).
- Documentazione Tecnica Integrativa Scarichi agli atti di ARPAE in data 16/06/2021 al PG/2021/94494 con particolare riferimento a:
 - Elaborato “Relazione tecnica integrativa scarichi” datato 14/06/2021;
 - Elaborato “Planimetria scarichi” firmata digitalmente 14/06/2021 (allegato in calce).

Pratica Sinadoc 7717/2021

Documento redatto in data 15/02/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto impresa individuale BEDONNI NINO

Attività di allevamento cani da tartufo

Comune di Valsamoggia (BO), via Poggi n. 12, Loc. Crespellano

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dall'impresa individuale BEDONNI NINO ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Valsamoggia per l'attività di allevamento cani da tartufo.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano PG/2021/151513 del 01/10/2021, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Visto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica pervenuta in agli atti di ARPAE in data 16/06/2021 al PG/2021/94494 con particolare riferimento a:
 - Elaborato “Documentazione di Impatto Acustico DOIMA” firmato digitalmente ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 07/06/2021 dal sig. Emilio Minardi, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dall’impresa individuale BEDONNI NINO relativamente all’impianto in oggetto;
- Ulteriore Documentazione Tecnica Acustica integrativa pervenuta in agli atti di ARPAE in data 08/09/2021 al PG/2021/138444.

Pratica Sinadoc 7717/2021

Documento redatto in data 15/02/2021



SINADOC 7717/2021

Arpae AACM

c.a. Elisabetta Grazioso
trasmesso tramite posta interna
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Comune di Valsamoggia

PEC: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Suap Associato comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere per il rilascio del nulla osta acustico da parte del Comune per il rilascio dell' AUA dell'impresa individuale Bedonni Nino ubicata in loc. Crespellano, nel comune di Valsamoggia, Via Poggi n.12. Pratica. n. 156/2021.

In merito alla documentazione acustica, datata 03/06/2021 a firma del tecnico competente Emilio Minardi, pervenuta per il rilascio dell'AUA della ditta Bedonni Nino sita in loc. Crespellano nel Comune di, Valsamoggia, Via Poggi n.12 e le successive integrazioni pervenute agli atti con Protocollo PG/2021/138444 del 08/09/2021 si osserva quanto di seguito riportato.

L'attività è in essere (allevamento di 35/40 cani da tartufo) come tutte le sorgenti sonore che caratterizzano il sito (strade SP 569 , via Poggi, via Magione, via Moretto scuole). L'azienda e i 4 recettori abitativi individuati nei pressi dell'attività, ricadono, secondo la classificazione acustica comunale, in classe acustica III con limiti di immissione assoluti di 50 dB(A) in periodo notturno, 60 dB(A) in periodo diurno e limiti di immissione differenziale di 3 dB(A) in periodo notturno, 5 dB(A) in periodo diurno.

Le sorgenti sonore significative individuate sono: il rumore dell'abbaiare dei 35/40 cani allevabili nel sito, che può avvenire in periodo diurno e in periodo notturno in modo discontinuo ma principalmente durante la distribuzione dei pasti, e il rumore del traffico indotto (1 o 2 veicoli) nel solo periodo diurno. I box dei cani, escluso il lato nord, sono protetti da pannelli che impediscono ai cani la vista del passaggio di eventuali pedoni/animali.

Per la verifica dei limite di immissione assoluto e differenziale è stato utilizzato un modello di calcolo Immi, previa caratterizzazione delle sorgenti sonore, il quale ha mostrato, in via previsionale, un rispetto dei limiti in periodo diurno e notturno presso tutti i recettori individuati.

Poichè si sono ritenute poco cautelativa alcune considerazioni nell'implementazione del modello di calcolo, per la verifica dei limiti di immissione differenziale, si sono richieste a integrazione verifiche strumentali con misure di breve durata di rumore residuo e ambientale in periodo notturno in prossimità dei recettori individuati; gli cui esiti degli accertamenti hanno mostrato un rispetto del limite di immissione differenziale notturno per il recettore R4 e il mancato raggiungimento della soglia di applicabilità del criterio differenziale per i recettori R1, R2 e R3.

Per quanto sopra si ritiene possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario al rilascio dell'atto

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Distretto di Montagna | Via Berzantina, n. 30|10 40030 Castel di Casio (BO) | Tel 053422379 - sede di Casalecchio di Reno



autorizzativo richiesto.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Francesco Milazzo al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO OVEST
Marcello Nanetti
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.